

COMITATO DI PARTECIPAZIONE
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il regolare funzionamento del Comitato di Partecipazione della Società della Salute di Firenze (di seguito denominato “Comitato”) istituito ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della stessa Società della Salute di Firenze (di seguito denominata “SdS”).

Art. 2

Funzioni del Comitato

Il Comitato di Partecipazione:

1. elabora e presenta alla Assemblea dei Soci della Società della Salute proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo;
2. esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell’utenza, sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti, sul grado di integrazione socio-sanitaria dei servizi resi e su ogni altra tematica attinente al rispetto dei diritti dei cittadini e alla loro dignità. In tale ambito esprime parere obbligatorio sia sulla bozza di Piano Integrato di Salute che sullo schema di relazione annuale della Società della Salute predisposti dal Direttore;
3. accede ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto;
4. redige, anche formulando specifiche osservazioni e proposte, un proprio rapporto annuale sulla effettiva attuazione del Piano Integrato di Salute e sullo stato dei servizi locali, che trasmette agli organi di amministrazione della Società della Salute, alle istituzioni coinvolte e alle organizzazioni sindacali.

Art. 3

Composizione del Comitato

1. Del Comitato fanno parte membri effettivi e supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci della SdS, designati tra i rappresentanti della comunità locale, rappresentativi dell'utenza e dell'associazionismo di tutela e di promozione e sostegno attivo, purché non erogatori di prestazioni.
2. Il Comitato di Partecipazione è così composto:
 - dieci soggetti rappresentativi delle Associazioni, purché aventi sede legale nel comune di Firenze e iscritte al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - Sez. Provincia di Firenze, operanti nelle aree settoriali di seguito elencate:
 1. Socio sanitario
 2. Cultura, stili di vita, sport e attività fisica per la salute
 3. Ambiente
 4. Anziani
 5. Disabili
 6. Carcere e salute
 7. Salute mentale
 8. Dipendenze
 9. Marginalità
 10. Minori e famiglia
 - cinque rappresentanti a livello di Quartiere, designati territorialmente uno in ciascun Quartiere.
3. I componenti effettivi, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai supplenti designati.
4. In caso dimissioni dei membri effettivi, agli stessi subentrano i membri supplenti.
5. In caso di dimissione dei membri supplenti o di entrambi i membri, effettivi e supplenti, il Presidente concorda con gli organi della SdS le modalità di sostituzione degli stessi.

Art. 4 Procedura di selezione

1. La procedura di selezione dei componenti avviene, a cura della SdS, previa pubblicazione e idonea diffusione di un bando di partecipazione.

Art. 5 Durata

1. La durata in carica del Comitato coincide con quella degli Organi collegiali di governo della SdS. Il Comitato, pertanto, decade automaticamente con la decadenza di detti Organi.
2. I membri del Comitato restano in carica fino all'insediamento del nuovo organismo.

Art. 6 Sede del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso la Società della Salute.
2. Le sedute del Comitato si svolgono in locali messi a disposizione della SdS, ovvero in altri autonomamente individuati dal Comitato stesso.

Art. 7 Autonomia funzionale e organizzativa

1. Il Comitato è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, nel rispetto delle competenze fissate dallo Statuto.
2. Le funzioni organizzative e amministrative del Comitato sono esercitate, sia autonomamente, sia avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria della SdS, secondo le previsioni del presente regolamento.
3. I membri del Comitato svolgono l'attività richiesta a titolo gratuito.

Art. 8 Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce, secondo necessità, allo scopo di permettere il confronto e l'interazione tra i componenti che rappresentano le diverse aree tematiche e territoriali.

2. Il Comitato si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria su richiesta degli organi della SdS o di almeno tre membri del Comitato stesso.
3. Il Comitato garantisce, per il tramite dei propri componenti, il coinvolgimento dei soggetti afferenti a ciascuna area settoriale e/o territoriale rappresentata.

Art. 9 Presidente

1. Nella prima seduta il Comitato individua, a maggioranza dei suoi componenti, un Presidente e un Vice Presidente che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente e il Vice Presidente sono individuati, a rotazione, fra i componenti del Comitato stesso e svolgono le loro funzioni per un periodo non inferiore a un anno, eventualmente rinnovabile.
3. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - programma l'attività del Comitato;
 - provvede a convocare le sedute e a garantirne il regolare svolgimento;
 - è referente per il Comitato con gli Organi della SdS.

Art. 10 Disciplina delle sedute

1. Le sedute del Comitato sono riservate ai membri titolari del Comitato stesso e ai supplenti.
2. Alle sedute del Comitato, convocato su richiesta degli Organi della SdS partecipano di diritto, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore del Consorzio. Possono, inoltre, essere invitate a partecipare anche specifiche figure istituzionali o tecniche in relazione alle tematiche da affrontare.
3. Le sedute in cui vengono adottate decisioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti del Comitato. Negli altri casi le sedute sono valide a condizione che risulti presente almeno un terzo dei componenti.

Art. 11

Decisioni

1. Il Comitato esprime la propria volontà attraverso decisioni motivate che sono riportate, in modo distinto e facilmente individuabile, nei verbali delle sedute.
2. Le decisioni consistono in proposte e pareri.
3. Le decisioni del Comitato risultano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, considerando valido un solo voto per ognuna delle dieci aree settoriali e per ognuno dei cinque rappresentanti a livello di quartiere.
4. Il Comitato approva, altresì, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti le proposte di modifica al presente Regolamento

Art. 12

Funzioni di segreteria – Verbali delle sedute

1. L'Ufficio di segreteria della SdS, secondo le indicazioni del Presidente del Comitato e in stretto raccordo con il Direttore del Consorzio provvede:
 - agli adempimenti amministrativi relativi alla convocazione del Comitato e al recapito degli inviti completi dell'ordine del giorno;
 - a mettere a disposizione dei membri del Comitato, presso la stessa Segreteria, gli atti compresi nell'ordine del giorno, provvedendo, con congruo anticipo, ad inviarli per posta elettronica o per posta prioritaria, ai componenti titolari del Comitato, per il necessario esame preliminare;
 - alla conservazione dei verbali delle adunanze del Comitato;
 - ad assicurare l'accesso agli atti e ai documenti del Consorzio da parte dei componenti del Comitato.
2. L'Ufficio di segreteria provvede, inoltre, alla redazione dei verbali sommari delle sedute e a tutte le ulteriori attività amministrative, necessarie al corretto funzionamento del Comitato.
3. I verbali delle sedute, contenenti l'indicazione delle presenze, delle decisioni assunte e delle proposte avanzate, sono approvati, di norma, dal Comitato nella seduta successiva e firmati dal Presidente.

Art. 13
Entrata in vigore – Diffusione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della SdS, su proposta del Comitato.
2. Una copia del Regolamento è consegnata a tutti i componenti del Comitato ed un esemplare è tenuto a disposizione durante le adunanze del Comitato.

Art. 14
Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, l'attività del Comitato è regolata dallo Statuto della SdS, dalle norme regionali specifiche e dalle norme del Codice Civile.